



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 8.3.2016
COM(2016) 127 final

ANNEX 1

ALLEGATO

Prima stesura del pilastro dei diritti sociali

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali

{SWD(2016) 50 final}
{SWD(2016) 51 final}

Indice

CAPITOLO I: PARI OPPORTUNITÀ E ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO

1. *Competenze, istruzione e apprendimento permanente*
2. *Contratti di lavoro flessibili e sicuri*
3. *Cambiamenti di professione in sicurezza*
4. *Sostegno attivo all'occupazione*
5. *Parità di genere ed equilibrio tra vita professionale e vita familiare*
6. *Pari opportunità*

CAPITOLO II: CONDIZIONI DI LAVORO EQUE

7. *Condizioni di impiego*
8. *Retribuzioni*
9. *Salute e sicurezza sul luogo di lavoro*
10. *Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori*

CAPITOLO III: PROTEZIONE SOCIALE ADEGUATA E SOSTENIBILE

11. *Prestazioni e servizi sociali integrati*
12. *Assistenza sanitaria e prestazioni di malattia*
13. *Pensioni*
14. *Prestazioni di disoccupazione*
15. *Reddito minimo*
16. *Prestazioni di invalidità*
17. *Assistenza di lunga durata*
18. *Assistenza all'infanzia*
19. *Alloggi*
20. *Accesso ai servizi essenziali*

Nota esplicativa

Il presente allegato contiene una prima stesura del pilastro europeo dei diritti sociali, destinata alla consultazione del grande pubblico. Il pilastro è concepito per la zona euro, ma contempla la possibilità dell'adesione volontaria degli altri Stati membri.

Il pilastro si ispira agli obiettivi e ai diritti sociali iscritti nel diritto primario dell'UE: il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per garantire alla consultazione una base sufficientemente ampia, il pilastro contempla sia settori nei quali l'UE ha competenza a legiferare, sia altri nei quali la responsabilità compete in primo luogo agli Stati membri e nei quali il ruolo dell'UE è principalmente di sostegno e integrazione. Si ispira anche a pratiche a livello nazionale e a fonti internazionali del diritto.

Il progetto del pilastro non ripete l'enunciazione dei diritti esistenti, che restano validi, né li modifica: esso mira a integrarli precisando alcuni principi essenziali che dovrebbero diventare patrimonio comune degli Stati membri aderenti per l'attuazione della loro politica occupazionale e sociale, con un'attenzione particolare per le esigenze e le sfide cui deve far fronte la zona euro. Una volta creato, il pilastro dovrebbe diventare un quadro di riferimento per esaminare le performance occupazionali e sociali degli Stati membri aderenti, per stimolare le riforme a livello nazionale e più specificamente per fungere da bussola per una rinnovata convergenza nella zona euro.

I principi qui esposti sono raggruppati in 20 ambiti di intervento ritenuti essenziali per il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, tenendo conto di considerazioni di ordine economico e sociale e della grande diversità delle situazioni in Europa, come anche delle trasformazioni in atto nella vita reale. Intendono fornire risposte a problematiche fondamentali per un'Unione economica e monetaria approfondita e più equa, quali la necessità di migliorare la competitività, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, sviluppare sistemi di protezione sociale di base adeguati, esplicitare pienamente il potenziale delle persone, assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche e aumentare la capacità di adattamento e la resilienza delle strutture economiche.

I principi qui esposti si applicano ai cittadini dell'UE e ai cittadini di paesi terzi residenti legalmente nell'UE, attivi o inattivi, secondo la formulazione di ogni principio. A titolo provvisorio, ai fini della consultazione, il termine "lavoratore" designa tutti coloro che, per un certo lasso di tempo, prestano servizi a un'altra persona ricevendo in cambio una retribuzione e agendo sotto la direzione di tale persona, in particolare per quanto riguarda la definizione della durata, del luogo e del contenuto di tale lavoro.

"Lavoratore autonomo" designa tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa per proprio conto. "Occupati" si riferisce a entrambe le categorie indicate. Potrebbe rivelarsi necessario definire ulteriormente il campo di applicazione di questi termini durante il processo di consultazione.

La scelta e la formulazione dei principi attingono, tra l'altro, agli orientamenti esistenti per il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, alla legislazione secondaria dell'UE e a orientamenti non vincolanti, qualora disponibili. Per inquadrare meglio ogni principio questa prima stesura riporta le principali sfide da affrontare, indica il valore aggiunto potenziale di ogni principio e cita, se del caso, i diritti corrispondenti nel diritto primario, figuranti in appositi riquadri. I principi dovrebbero essere oggetto di ampia discussione e di ridefinizione nel contesto del processo di consultazione al fine di finalizzare una proposta di pilastro europeo dei diritti sociali nel 2017.

CAPITOLO I: PARI OPPORTUNITÀ E ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO

1. Competenze, istruzione e apprendimento permanente

Disporre delle conoscenze di base relative a lingua, alfabetizzazione, calcolo numerico e informatica, che sono gli elementi di partenza dell'apprendimento, è ancora problematico per una quota significativa della popolazione, dall'infanzia all'età adulta. Per migliorare la qualità e la rilevanza dei risultati dell'istruzione, i sistemi di istruzione e formazione devono diventare più efficaci, equi e corrispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro e della società. La parità di accesso a prescindere dalle disponibilità economiche, per acquisire un solido fondamento di conoscenze di base e competenze chiave, deve essere integrata da valide opportunità per gli adulti di acquisire conoscenze di base e competenze chiave nel corso della vita. L'invecchiamento demografico, l'allungamento della vita lavorativa e l'accresciuta immigrazione di cittadini di paesi terzi impongono a tutti maggiore impegno per migliorare le proprie competenze e apprendere durante tutta la vita, in modo da adattarsi con successo alle trasformazioni tecnologiche e ai rapidi cambiamenti nei mercati del lavoro.

- a. *Ogni persona ha accesso a istruzione e formazione di qualità durante tutta la vita per acquisire un livello adeguato di conoscenze di base e competenze chiave e partecipare attivamente alla società e al mondo del lavoro. I giovani poco qualificati e gli adulti in età lavorativa sono incoraggiati a migliorare le proprie competenze.*

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali recita: "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria."

Gli articoli 165 e 166 del TFUE stabiliscono che l'Unione attua una politica di formazione professionale e contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri, sostenendo ed integrando la loro azione.

2. Contratti di lavoro flessibili e sicuri

I contratti flessibili possono facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro e promuovere cambiamenti di carriera permettendo al contempo ai datori di lavoro di reagire alle variazioni della domanda. Le economie digitali trasformano i modelli lavorativi e producono nuove forme di lavoro, specialmente autonomo. Possono così esistere percorsi diversi per l'ingresso nel mercato del lavoro, che agevolano l'attività della popolazione. Persistono però notevoli differenze tra le condizioni di impiego nelle diverse tipologie di contratti di lavoro.

Esistono inoltre "zone grigie", quali il lavoro autonomo con vincoli di dipendenza o fittizio, che causano situazioni di incertezza del diritto e ostacoli all'accesso alla protezione sociale. Tali fenomeni rischiano di creare precarietà e/o mercati del lavoro a due livelli, segmentati, che ostacolano la produttività e portano all'esclusione. L'occupazione non permanente può aumentare i rischi di precarietà mediante livelli inferiori di tutela dal licenziamento, retribuzioni inferiori, accesso ristretto alla protezione sociale e alla formazione. Il passaggio a tipologie di contratti che offrono garanzie e costi paragonabili può permettere all'occupazione temporanea di diventare una porta di accesso ad un'occupazione stabile e sicura, aumentando al contempo la resilienza dei mercati del lavoro agli shock.

- a. *Si assicura parità di trattamento, a prescindere dal contratto di lavoro, a meno che la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. Va prevenuto l'uso improprio o l'abuso dei rapporti di lavoro precari e non permanenti.*
- b. *La flessibilità delle condizioni di impiego può agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e salvaguardare la capacità dei datori di lavoro di reagire rapidamente alle variazioni della domanda; si assicura però la transizione a contratti di lavoro a tempo indeterminato.*

L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta le prescrizioni minime e sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle condizioni di lavoro.

3. Cambiamenti professionali in sicurezza

La vita lavorativa diventa sempre più variegata, anche con molteplici posti di lavoro e forme di lavoro, interruzioni di carriera, maggiore mobilità e cambiamenti professionali nel corso della vita. Per avvalersi nel modo migliore del cambiamento tecnologico e delle rapide trasformazioni dei mercati del lavoro è necessario un sostegno migliore e rapido ai cambiamenti di lavoro e professione, oltre al sostegno per un continuo miglioramento delle competenze durante la vita lavorativa.

Tale miglioramento delle competenze impone investimenti da parte dei singoli lavoratori, delle imprese e della società. Alcuni diritti a forme di protezione sociale, quali le pensioni aziendali o professionali, le prestazioni di disoccupazione, l'assicurazione sanitaria o l'ammissione alla formazione, non sempre possono essere trasferiti facilmente quando si cambia lavoro, né possono essere valorizzati o capitalizzati all'avvio di un'attività autonoma. Nel caso opposto, determinati diritti a prestazioni di coloro che cercano lavoro o sono inattivi non devono trasformarsi in disincentivi alla ripresa del lavoro o all'avvio di attività.

- a. *Ogni persona in età lavorativa ha accesso a un'assistenza individuale per la ricerca di lavoro ed è incoraggiata a ricevere formazione e migliorare le proprie competenze al fine di migliorare le prospettive di occupabilità o imprenditoriali e velocizzare il passaggio ad altro lavoro e professione.*

- b. *Si assicurano il mantenimento e la portabilità dei diritti a prestazioni sociali e a formazione accumulati nel corso della carriera, in modo da agevolare il passaggio ad altro lavoro e altra professione.***

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo la promozione dell'occupazione. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, la lotta contro l'esclusione sociale e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

4. Sostegno attivo all'occupazione

La disoccupazione persistente, ricorrente e di lungo periodo, in particolare per i giovani e le persone poco qualificate, impone di fornire un sostegno adeguato e mirato all'inserimento o reinserimento lavorativo, oltre a misure per sviluppare le competenze, le qualifiche o l'esperienza lavorativa e accedere a nuovi impieghi. L'accesso rapido ed efficace a tali misure può prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro e l'esclusione sociale.

- a. *Tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevono un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.***
- b. *Si assicura che i disoccupati di lungo periodo iscritti ricevano una valutazione individuale approfondita, orientamento e un accordo di reinserimento lavorativo con un'offerta individuale di servizi nonché l'indicazione di un punto di contatto unico al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione.***

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo la promozione dell'occupazione. L'articolo 153 stabilisce inoltre che l'Unione adotta prescrizioni minime e sostiene e completa l'azione degli Stati membri per promuovere l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro.

5. Parità di genere ed equilibrio tra vita professionale e vita familiare

Le donne sono ancora sottorappresentate nell'occupazione ma sovrarappresentate negli impieghi a tempo parziale e nei settori meno retribuiti; le loro retribuzioni orarie sono inferiori, anche se in termini di livello di istruzione esse hanno sorpassato gli uomini. Sostenere la loro partecipazione al mercato del lavoro è di fondamentale importanza per garantire pari opportunità e assume il valore di un imperativo economico nel contesto di una forza lavoro che invecchia.

La scarsità di modalità adeguate di congedi lavorativi e di assistenza a figli e altri membri della famiglia da assistere può dissuadere coloro che hanno responsabilità di assistenza, le donne in primo luogo, dal restare o ritornare al lavoro. Gli ostacoli alla partecipazione femminile al mercato del lavoro comprendono la scarsità di politiche adeguate per equilibrare vita professionale e vita familiare, disincentivi fiscali per i secondi percettori di reddito o una tassazione eccessiva dei redditi da lavoro, nonché stereotipi che riguardano i campi di studio e di impiego.

Persistono livelli differenti di accesso ai congedi familiari pagati o a sistemi di assicurazione per i lavoratori autonomi o per coloro che non hanno contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminati. La scarsità di possibilità e incentivi affinché gli uomini si avvalgano dei congedi consolida il ruolo delle donne come maggiori responsabili dell'assistenza, con effetti negativi sull'occupazione femminile.

Vi è peraltro maggiore possibilità di flessibilità nell'organizzazione del lavoro, in parte grazie all'ambiente digitale e alla combinazione di occupazioni diverse nell'economia della condivisione e collaborativa. Modalità flessibili di lavoro possono anche contribuire a facilitare l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, permettendo sia agli occupati sia alle imprese di adattare i ritmi e i modelli di lavoro alle loro esigenze.

- a. *Si promuove la parità di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione, garantendo parità di trattamento in tutti i settori, compresa la retribuzione, contrastando gli ostacoli alla partecipazione femminile e prevenendo la segregazione occupazionale.*
- b. *Tutti i genitori e tutte le persone con responsabilità di assistenza hanno accesso a modalità adeguate di congedo per occuparsi di figli o altri familiari da assistere, e accesso a servizi di assistenza¹. Si incoraggia l'uso paritario dei congedi tra i sessi, anche con la concessione di congedi parentali retribuiti sia agli uomini sia alle donne.*
- c. *Di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, sono offerte e incoraggiate modalità di lavoro flessibili, anche in relazione all'orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro.*

¹ Nel rispetto dei principi 17 e 18 enunciati di seguito.

L'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio."*

L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta le prescrizioni minime e sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei settori dell'ambiente di lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

L'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali recita inoltre: *"La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato."*

L'articolo 3 del TUE stabilisce che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni. L'articolo 8 del TFUE stabilisce inoltre che l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra donne e uomini. L'articolo 19 del TFUE stabilisce che l'Unione può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta le prescrizioni minime e sostiene e completa l'azione degli Stati membri in merito all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e promuove la parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

6. Pari opportunità

Le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali sono illegittime in tutta l'Unione. Determinati gruppi però incontrano difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro. In particolare, i cittadini di paesi terzi e le minoranze etniche sono sottorappresentati nell'occupazione e a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale. È importante rimuovere gli ostacoli alla loro partecipazione, tra cui le barriere linguistiche o il mancato riconoscimento di competenze e qualifiche. Per quanto riguarda la discriminazione fondata sulla cittadinanza o l'origine etnica, l'esperienza concreta indica una mancanza di consapevolezza, sia tra i datori di lavoro in merito alle pratiche di assunzione non discriminatorie, sia tra le vittime della discriminazione in merito ai loro diritti.

Sostenere la loro partecipazione al mercato del lavoro è di fondamentale importanza per garantire la parità di opportunità e assume il valore di un imperativo economico nel contesto di una forza lavoro che invecchia.

a. La partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati è rafforzata assicurando parità di trattamento in tutti i settori, anche mediante la sensibilizzazione e la lotta contro le discriminazioni.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di"*

qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale."

L'articolo 3 del TUE stabilisce che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni. L'articolo 8 del TFUE stabilisce inoltre che l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. L'articolo 19 del TFUE stabilisce che l'Unione può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta le prescrizioni minime e sostiene e completa l'azione degli Stati membri in merito all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e promuove la parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

CAPITOLO II: CONDIZIONI DI LAVORO EQUE

7. Condizioni di impiego

Le nuove forme di occupazione flessibile impongono maggiore attenzione nello specificare la natura, il volume o la durata del lavoro, nell'individuare i datori di lavoro e il livello corrispondente di protezione sociale, nonché per evitare abusi durante i periodi di prova. Le forme di lavoro decentralizzate e autorganizzate possono aumentare l'autonomia dei lavoratori e stimolare lo sviluppo dell'impresa, conducendo però ad una minore consapevolezza dei diritti e a dubbi sugli obblighi di informazione dei datori di lavoro. Le disposizioni giuridiche vigenti dell'UE sull'informazione ai lavoratori in merito alle condizioni di impiego non si applicano fin dall'inizio del rapporto di lavoro e la loro applicazione diventa più difficile in presenza di modelli organizzativi aziendali sempre più transnazionali, mobili, digitali e delocalizzati. La regolamentazione sulla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, complessa, costosa e aperta a interpretazioni, stimola la riluttanza delle imprese ad assumere e comporta anche un'attuazione non omogenea delle norme in essere.

- a. Ogni lavoratore è informato in forma scritta prima dell'inizio dell'impiego in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.***
- b. Il periodo di prova, se previsto, ha una durata ragionevole; prima del suo inizio i lavoratori sono informati in merito alle relative condizioni.***
- c. Il licenziamento di un lavoratore è motivato, preceduto da un periodo ragionevole di preavviso e comporta un'adeguato risarcimento, unitamente all'accesso a forme rapide ed efficaci di ricorso ad un sistema imparziale di risoluzione delle controversie.***

L'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali recita: "*Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.*"

L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta direttive che determinano le prescrizioni minime, e sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle condizioni di lavoro e per la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

8. Retribuzioni

Retribuzioni minime di livello adeguato garantiscono uno standard dignitoso di vita ai lavoratori e alle loro famiglie e contribuiscono a ridurre l'incidenza della povertà lavorativa. Un'ampia copertura evita le distorsioni che creano un mercato del lavoro a due livelli. La prevedibilità dell'evoluzione delle retribuzioni è un fattore importante per la stabilità dell'ambiente economico. Le retribuzioni minime devono essere fissate a un livello che salvaguardi le prospettive occupazionali per le persone poco qualificate e renda conveniente per le persone disoccupate e inattive trovare un'occupazione. Mantenere l'evoluzione delle retribuzioni in collegamento con la produttività si è rivelato di importanza fondamentale per la competitività, particolarmente nella zona euro.

- a. *Ogni impiego è retribuito equamente in modo da consentire un livello di vita dignitoso. Le retribuzioni minime sono fissate con un meccanismo trasparente e prevedibile in modo da salvaguardare l'accesso al lavoro e la motivazione a cercare lavoro. Le retribuzioni evolvono in linea con le variazioni della produttività, in consultazione con le parti sociali e conformemente alle pratiche nazionali.*

9. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Sono emerse nuove sfide per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in seguito alla minore stabilità dei rapporti di lavoro, ai nuovi modelli di lavoro e all'invecchiamento della forza lavoro. Garantire la protezione da infortuni e malattie professionali a tutti i lavoratori, a prescindere dalla forma del lavoro, e affrontare il problema delle "zone grigie", quali il lavoro autonomo con vincoli di dipendenza o fittizio, che comportano situazioni di incertezza del diritto, costituisce un modo importante di ridurre la precarietà e i costi sociali e migliorare la produttività delle imprese. Rafforzare le azioni volte al reinserimento e alla riqualificazione comporta un maggiore impegno dei datori di lavoro nella formazione a nuove mansioni o nell'adattamento del luogo di lavoro. Resta però oneroso per le piccole imprese mettere in atto le misure preventive e correttive.

- a. *Si assicura un livello adeguato di protezione da tutti i rischi che possono presentarsi sul lavoro, con il debito sostegno all'attuazione, segnatamente nelle microimprese e nelle piccole imprese.*

L'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali recita: "Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose."

L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta direttive che determinano le prescrizioni minime, e sostiene e completa l'azione degli Stati membri per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

10. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori

Un dialogo sociale che funzioni bene necessita di parti sociali autonome e rappresentative capaci di concludere accordi collettivi. Visto il calo della densità organizzativa e della rappresentatività, le parti sociali devono sviluppare ulteriormente la propria capacità di impegnarsi in un dialogo sociale che funzioni meglio e sia di maggiore efficacia. L'impegno delle parti sociali a livello dell'Unione e nazionale è essenziale per il successo dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche economiche e sociali, compresi gli sforzi tesi a salvaguardare l'occupazione in periodi di contrazione dell'economia. Le nuove forme di organizzazione del lavoro, come nel settore dei servizi e nell'economia digitale, rendono inoltre più disomogeneo il coinvolgimento dei lavoratori e più complesso informarli e consultarli.

- a. Le parti sociali sono consultate per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'occupazione e sociali. Esse sono incoraggiate a concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto delle tradizioni nazionali, della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.***
- b. Si garantiscono informazione e consultazione in tempo utile a tutti i lavoratori, anche a coloro che lavorano con strumenti digitali e/o operano a livello transfrontaliero, o ai loro rappresentanti, in particolare in caso di esuberi collettivi, trasferimenti, ristrutturazioni e fusioni aziendali.***

L'articolo 12 e l'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali recitano rispettivamente: "Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi." "Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali."

L'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali recita: "I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero."

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo la promozione del dialogo sociale. L'articolo 152 del TFUE stabilisce che l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali e facilita il loro dialogo. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione adotta le prescrizioni minime, e sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentanza e della difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Gli articoli 154 e 155 del TFUE attribuiscono alle parti sociali un ruolo nel processo legislativo.

CAPITOLO III: PROTEZIONE SOCIALE ADEGUATA E SOSTENIBILE

11. Prestazioni e servizi sociali integrati

In alcuni casi la molteplicità delle prestazioni e dei servizi, delle agenzie e delle procedure complicano l'accesso a tutte le forme di sostegno di cui si avrebbe bisogno. La scarsità di prestazioni e servizi integrati riduce inoltre la loro efficacia nel contrastare la povertà e nel sostenere l'integrazione sociale e l'inserimento nel mercato del lavoro. La chiave di un sostegno efficace consiste nell'allineare tra loro prestazioni sociali, sostegno attivo e servizi sociali. Tale operazione dovrebbe riguardare l'ammissibilità e la copertura, offerte coordinate di sostegno e il mantenimento di alcuni diritti a prestazioni anche in caso di ritorno al lavoro (dipendente o autonomo che sia). Una migliore integrazione delle prestazioni e dei servizi può migliorare l'efficacia della protezione sociale in termini di costi.

- a. Le prestazioni e i servizi di protezione sociale sono integrati per quanto possibile al fine di rafforzarne la coerenza e l'efficacia e di sostenere l'integrazione sociale e l'inserimento nei mercati del lavoro.***

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali."*

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata e la lotta contro l'emarginazione. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, la modernizzazione dei regimi di protezione sociale e l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro.

12. Assistenza sanitaria e prestazioni di malattia

L'invecchiamento della popolazione e i costi sempre maggiori dei trattamenti gravano sempre più sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e sulla capacità di fornire un'adeguata assistenza sanitaria universale. Il costo elevato di un trattamento rispetto al reddito o periodi di attesa troppo lunghi si sono dimostrati fattori determinanti dell'impossibilità di accedere all'assistenza sanitaria. Assicurare l'accesso universale all'assistenza di qualità, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari, incoraggiare prestazioni che siano efficaci in termini di costi e stimolare contemporaneamente la promozione della salute e la prevenzione delle malattie: tutto ciò impone maggiori sforzi per migliorare la resilienza, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi sanitari e può migliorare la capacità dei sistemi sanitari di far fronte a tali sfide. Assicurare l'accesso universale all'assistenza sanitaria e contrastare le sperequazioni in campo sanitario rafforzeranno la coesione sociale e miglioreranno gli esiti in termini economici.

I regimi delle indennità e/o dei congedi di malattia retribuiti variano considerevolmente per quanto riguarda i tempi di attesa, la durata, i livelli di sostituzione e i meccanismi di controllo. Garantire un livello minimo adeguato di sostituzione per le indennità di malattia e stimolare la riabilitazione e il reinserimento salvaguardando al contempo la sostenibilità finanziaria di tali regimi resta una sfida.

- a. *Ogni persona ha accesso in tempo utile all'assistenza sanitaria di qualità, preventiva e terapeutica, e la necessità di cure mediche non deve condurre alla povertà o né a difficoltà finanziarie.*
- b. *I sistemi di assistenza sanitaria incoraggiano l'erogazione di prestazioni efficaci in termini di costi, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, con l'obiettivo di migliorare la propria resilienza e sostenibilità finanziaria.*
- c. *A tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, è garantita una retribuzione adeguata durante i periodi di malattia; si incoraggia la partecipazione dei lavoratori autonomi a regimi assicurativi. Si incoraggiano l'efficace reinserimento e la riabilitazione al fine di un rapido ritorno al lavoro.*

L'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali recita: "Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana." L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale [...] in casi quali [...] la malattia."

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

L'articolo 168 del TFEU stabilisce che un livello elevato di protezione della salute umana deve essere garantito nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione.

13. Pensioni

L'aumento della longevità e il calo della popolazione in età lavorativa danno origine alla duplice sfida di assicurare la sostenibilità finanziaria delle pensioni e di riuscire ad erogare un reddito adeguato dopo il pensionamento. Correlare l'età pensionabile per legge alla speranza di vita e ridurre il divario tra l'età pensionabile per legge e l'età del pensionamento effettivo, evitando un'uscita precoce dalla forza lavoro, sono

azioni importanti per riconciliare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e l'equità intergenerazionale.

L'inadeguatezza delle pensioni costituisce un'ulteriore sfida in diversi Stati membri. Esiste anche nella maggior parte dei paesi un elevato divario di genere tra le pensioni, in quanto le retribuzioni inferiori e le interruzioni di carriera delle donne comportano livelli inferiori di contribuzioni pensionistiche e in ultima analisi minori importi delle pensioni.

I lavoratori autonomi e coloro che esercitano professioni atipiche presentano inoltre un rischio più elevato di ricevere pensioni non adeguate e risentono della minore copertura offerta dai regimi pensionistici aziendali e professionali.

- a. *Le pensioni assicurano ad ogni persona un livello di vita dignitoso all'età pensionabile. Si prendono misure per contrastare il divario di genere tra i trattamenti pensionistici, ad esempio riconoscendo adeguatamente i periodi dedicati alle attività di assistenza. Nel rispetto delle specificità nazionali si incoraggia la partecipazione dei lavoratori autonomi ai regimi pensionistici.***
- b. *I sistemi pensionistici si adoperano per salvaguardare la sostenibilità e l'adeguatezza futura delle pensioni assicurando una base contributiva ampia, correlando l'età pensionabile per legge alla speranza di vita e riducendo il divario tra l'età di pensionamento effettiva e l'età pensionabile per legge evitando l'uscita precoce dalla forza lavoro.***

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale [...] in casi quali [...] la vecchiaia [...] [e] il diritto all'assistenza sociale a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti."

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata [...] e la lotta contro l'emarginazione. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, la lotta contro l'esclusione sociale e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

14. Prestazioni di disoccupazione

Un sistema efficace di prestazioni di disoccupazione riesce ad incentivare la ricerca del lavoro e migliorare l'abbinamento delle competenze alla domanda, a fornire una sicurezza economica durante i periodi di disoccupazione, a prevenire la povertà e a consentire una stabilizzazione automatica nei periodi di contrazione dell'economia. In alcuni casi la copertura offerta dalle prestazioni di disoccupazione è molto limitata per il rigore dei criteri di ammissibilità. Suscitano inoltre preoccupazione la durata delle prestazioni in alcuni Stati membri e l'attuazione delle condizioni che riguardano la ricerca di un lavoro e la partecipazione al sostegno attivo.

- a. *Le azioni a sostegno dei disoccupati prevedono l'obbligo della ricerca attiva di lavoro e della partecipazione a misure attive di sostegno unitamente a prestazioni di***

disoccupazione adeguate. La durata delle prestazioni consente un lasso di tempo sufficiente per la ricerca di lavoro, salvaguardando al contempo gli incentivi per un rapido ritorno all'occupazione².

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale [...] in caso di perdita del posto di lavoro."*

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata e la lotta contro l'emarginazione. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, la lotta contro l'esclusione sociale e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

15. Reddito minimo

La maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali figurano però l'inadeguatezza della prestazione, che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà, una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure. Per le persone in età lavorativa la scarsità di contatti con i servizi di sostegno attivo e i servizi sociali, e la soppressione completa e immediata delle prestazioni con il ritorno all'occupazione, possono provocare dipendenza dalle prestazioni e disincentivare il lavoro. La sicurezza di un reddito è insufficiente per coloro che hanno esaurito le prestazioni di disoccupazione, a causa dello scarso coordinamento tra le prestazioni di disoccupazione e il reddito minimo garantito. Per le persone anziane nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni sul reddito minimo non sono sufficienti a sottrarre alla povertà coloro che non dispongono di altre risorse.

- a. Si assicura un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso. Per le persone in età lavorativa tali prestazioni prevedono l'obbligo della partecipazione a misure attive di sostegno per incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.***

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti."*

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo la lotta contro l'emarginazione.

L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per lottare contro l'esclusione sociale e per l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro.

² Come enunciato nel precedente principio 3.

16. Disabilità

Le persone con disabilità corrono un rischio di povertà e di esclusione sociale molto superiore a quello della popolazione in generale. Incontrano ostacoli quali la mancanza di un'effettiva accessibilità del luogo di lavoro, discriminazioni e disincentivi di natura fiscale. Il modo in cui sono concepite le prestazioni di invalidità può provocare dipendenza dalle prestazioni, ad esempio se queste vengono revocate completamente in caso di assunzione o riassunzione. Anche la disponibilità di servizi di sostegno può influire sulla capacità di partecipare al mondo del lavoro e alla vita della comunità.

- a. *Alle persone con disabilità sono assicurati servizi abilitanti ed una sicurezza basilare in termini di reddito che consenta loro un livello di vita dignitoso. Le condizioni relative a tali prestazioni non creano barriere all'occupazione.***

L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali recita: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità."

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata e la lotta contro l'emarginazione. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, la lotta contro l'esclusione sociale e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

17. Assistenza di lunga durata

L'invecchiamento della popolazione, le mutazioni delle strutture familiari e la sempre maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro contribuiscono ad una domanda crescente di servizi di assistenza di lunga durata. Sono solitamente le donne a prestare assistenza familiare per rimediare alle carenze dei servizi di assistenza istituzionali, non disponibili o troppo costosi. L'assistenza formale prestata a domicilio, per quanto preferita da molti beneficiari e dai loro familiari, resta insufficiente, rendendo spesso l'assistenza prestata in modo informale l'unica opzione disponibile per molte famiglie e assoggettando le persone interessate a notevoli oneri finanziari. Assicurare l'accesso a servizi adeguati di assistenza a lungo termine, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria dei sistemi che li erogano, richiede quindi la profusione di maggiori sforzi per migliorarne l'erogazione e il finanziamento.

- a. *Si assicura l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e non eccessivamente costosi, compresa l'assistenza fornita a domicilio erogata da professionisti adeguatamente qualificati.***

- b. *L'erogazione e il finanziamento di servizi di assistenza a lungo termine è rafforzata e migliorata al fine di assicurare l'accesso all'assistenza adeguata in modi finanziariamente sostenibili.***

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali [...] la dipendenza."*

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

18. Assistenza all'infanzia

I servizi di assistenza all'infanzia migliorano lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini, in particolare di quelli che vivono in famiglie svantaggiate, e aprono a prospettive più positive nell'istruzione e sul mercato del lavoro negli anni successivi. L'assistenza all'infanzia formale costituisce inoltre uno strumento fondamentale per l'equilibrio tra vita familiare e vita professionale e stimola l'occupazione dei genitori, in particolare delle donne. La disponibilità e l'accesso limitati, il costo elevato e i problemi di qualità restano però ostacoli importanti che incidono negativamente sullo sviluppo dei bambini. Persiste inoltre il problema dell'accesso a tali servizi per i bambini provenienti da situazioni svantaggiate.

- a. *Si assicura a tutti i bambini l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità e non eccessivamente costosi, erogati da professionisti adeguatamente qualificati.***
- b. *Si prendono misure tempestive e si adottano approcci preventivi per contrastare la povertà infantile, tra cui misure specifiche per incoraggiare la frequenza dei bambini provenienti da situazioni svantaggiate.***

L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali recita: *"I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere."*

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, la lotta contro l'esclusione sociale e la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

19. Alloggi

La scarsità di alloggi adeguati e l'insicurezza abitativa continuano a rappresentare una grande fonte di preoccupazione nell'UE, che conduce ad assumere rischi finanziari sempre maggiori, a sgomberi, al ritardato pagamento di affitti e rate di mutuo e in alcuni casi estremi all'esclusione abitativa. Le limitazioni dell'offerta nel settore residenziale e le distorsioni del mercato degli affitti contribuiscono alla scarsa disponibilità. La scarsità di alloggi adeguati costituisce inoltre un ostacolo alla mobilità occupazionale, alla presenza di giovani sul mercato del lavoro e alla realizzazione dei progetti di vita e di esistenza indipendente.

- a. *I soggetti in condizioni di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa. Si assicura la protezione contro lo sgombero delle persone vulnerabili e il sostegno all'accesso alla proprietà dell'abitazione per le famiglie a reddito medio e basso.***
- b. *Si fornisce ricovero a coloro che sono privi di abitazione e si provvede al collegamento con altri servizi sociali al fine di promuovere l'integrazione sociale.***

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali recita: "Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto [...] all'assistenza abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti."

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo la lotta contro l'emarginazione. L'articolo 153 del TFUE stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri contro l'esclusione sociale.

20. Accesso ai servizi essenziali

Servizi essenziali, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, l'energia (per esempio elettricità e riscaldamento) e i servizi finanziari (quali i conti bancari) che permettono la piena integrazione delle persone nella società, oltre ad assicurare pari opportunità nell'accesso all'occupazione, non sono sempre disponibili o accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno. Gli ostacoli all'accesso comprendono i prezzi elevati, l'assenza di infrastrutture o, per le persone con disabilità, il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità.

- a. *Si assicura all'intera popolazione l'accesso a prezzi non eccessivi ai servizi essenziali, tra i quali le comunicazioni elettroniche, l'energia, i trasporti e i servizi finanziari. Per le persone in stato di bisogno si adottano misure che facilitino l'accesso a tali servizi.***

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivo una protezione sociale adeguata [...] e la lotta contro l'emarginazione.

